SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero della difesa

CIRCOLARE 15 marzo 2002, n. **LEV-C/88/UDG** (2ª edizione aggiornata).

Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che studiano in Italia o all'estero.

02A07541

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Considerato l'incremento di superficie e di volume dello specchio d'acqua nell'area del lago epiglaciale costituitosi ai piedi della parete est del monte Rosa;

Considerato, altresì, che detto incremento è costante e di assoluto rilievo, sì da rendere possibile il verificarsi di una rotta glaciale con ogni conseguente insorgenza di situazioni di gravissimo rischio per la incolumità di persone e cose;

Ritenuta la necessità di assicurare iniziative di carattere straordinario, volte a fronteggiare il contesto di assoluta criticità venutosi a creare, anche con riferimento alla indispensabilità della adozione urgente di misure di sicurezza e di contenimento della situazione di rischio, che coinvolge centri abitati e fondamentali strutture ed infrastrutture viarie e turistiche;

Vista la nota prot. n. 3284 del 25 giugno 2002 del comune di Macugnaga recante gli esiti di apposito sopralluogo tecnico, nonché la nota prot. n. 14552/S.1/1.45 del 26 giugno 2002 della regione Piemonte con cui è richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08854

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 e 18 ottobre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 18 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 30 giugno 2002;

Vista la richiesta del commissario delegato agli interventi di emergenza in Calabria, di cui alla nota in data 3 giugno 2002, con la quale, tra l'altro, motiva i ritardi nell'esecuzione degli interventi infrastrutturali di emergenza con riferimento ai rinvenimenti archeologici nelle aree interessate dai cantieri ed alla conseguente predisposizione delle perizie di variante e dei relativi progetti;

Vista la nota n. DPC/OPE/19991 del 7 giugno 2002 dell'Ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riconosce la validità delle motivazioni addotte dal commissa-

rio delegato e ravvisa la necessità di eliminare il pericolo incombente di esondazione dei torrenti Esaro e Passovecchio;

Considerato che sono ripresi i lavori, a suo tempo sospesi, inerenti agli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2002 su proposta dei Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone, colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08855

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giglioni Carla, nata a San Genaro (Argentina) il 12 aprile 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio de Bioquimicos» cui è iscritta dal 24 marzo 1993, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale di bioquimica conseguito presso la «Universidad Nacional» di Rosario il 13 ottobre 1992;

Considerato che la richiedente ha maturato esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria del 28 febbraio 2002;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giglioni Carla, nata a San Genaro (Argentina) il 12 aprile 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia: *a)* Genetica.

Roma, 26 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

02A08870

DECRETO 26 giugno 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali di psychologin e di psychologische psychotherapeutin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom-psychologin» nell'agosto 1992 presso l'Universitat Trier (Germania);

Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Preso atto inoltre che ha seguito il corso di formazione in analytischer gestalttherapie, presso l'«Analytisches Gestalt Institut» di Bonn nel novembre 1998;

Considerato infine che ha conseguito l'abilitazione come psychologische psychotherapeutin nel luglio 1999, come certificato dal Land Baden Wurttemberg di Stoccarda (Germania);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 luglio 2001, dell'11 gennaio 2002 e del 29 maggio 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta allo psicologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio sui principi deontologici professionali;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto peraltro completa la formazione accademica e professionale ai fini dell'accesso alla professione di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, sono

riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: *a)* Principi deontologici professionali.

Roma, 26 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

02A08871

DECRETO 26 giugno 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lotz Andreas, nato a Berlino l'11 maggio 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei suoi titoli accademici/professionali tedeschi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di diplom-chemiker conseguito presso la «Technische Universitat» di Berlino il 28 marzo 1989 e di doktor der naturwissenschaften, presso la stessa Università nell'ottobre 1993;

Considerato che il migrante ha dimostrato di avere acquisito esperienza professionale per un periodo di tempo superiore a due anni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Lotz Andreas, nato a Berlino l'11 maggio 1964, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A.

Roma, 26 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A08872

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi di Azioni innovative 2000-2006 nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. (Decreto n. 17/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio riguardante le disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare l'art. 22, nonché il regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione di un contributo FESR a favore dei programmi regionali di Azioni innovative da attuarsi nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi delle Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per i programmi di Azioni innovative sopracitati è prevista una quota nazionale pubblica complessiva pari a € 20.533.200,00 di cui, sulla base della misura percentuale stabilita dalla predetta presa d'atto del CIPE, € 14.373.240,00 a carico del Fondo di rotazione e € 6.159.960,00 a carico delle regioni interessate;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alle regioni, citate in premessa, titolari dei programmi di Azioni innovative, la somma complessiva di € 14.373.240,00, come risulta dall'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, quale quota statale a carico del Fondo medesimo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza secondo la normativa vigente.

3. Le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 320

TABELLA A

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87 dei programmi regionali Azioni innovative 2000-2006

REGIONI	DECISIONI	LEGGE 183/87
		Euro
Abruzzo	C(2002)854 del 25.02.02 2001 IT 16 0 PP 183	1.501.500,00
Campania	C(2002)1037 del 07.03.02 2001 IT 16 0 PP 192	836.500,00
Lazio	C(2002)851 del 25.02.02 2001 IT 16 0 PP 144	1.092.000,00
Lombardia	C(2002)872 del 27.02.02 2001 IT 16 0 PP 181	2.302.300,00
Marche	C(2002)1041 del 07.03.02 2001 IT 16 0 PP 215	1.570.940,00
Umbria	C(2002)954 del 04.03.02 2001 IT 16 0 PP 179	2.100.000,00
Valle d'Aosta	C(2002)880 del 27.02.02 2001 IT 16 0 PP 191	3.150.000,00
Veneto	C(2002)879 del 27.02.02 2001 IT 16 0 PP 132	1.820.000,00
TOTALE		**14.373.240,00**

02A08878

DECRETO 6 giugno 2002.

Cofinanziamento nazionale del progetto «Conservazione degli habitat e delle specie del sito d'importanza comunitaria Bosco della Mesola», di cui al regolamento CE n. 1655/00 (strumento finanziario per l'ambiente - LIFE), ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministra-

zioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1655/00, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede, tra l'altro, nella sua sezione LIFE-Natura azioni di conservazione ambientale, nonché l'istituzione della rete europea per le aree protette denominata «Natura 2000»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 1741 final/45 del 5 luglio 2001 di concessione del contributo per un progetto a valere sullo strumento finanziario comunitario per l'ambiente LIFE, presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento e denominato «Conservazione degli habitat e delle specie del sito d'importanza comunitaria Bosco della Mesola»;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 2156 del 15 marzo 2002 che, a fronte di contributi comunitari pari a 205.000,00 euro, quantifica in 100.000,00 euro il fabbisogno finanziario statale necessario alla realizzazione del suddetto progetto, in quanto 105.000,00 euro sono cofinanziate a livello regionale;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto «Conservazione degli habitat e delle specie del sito d'importanza comunitaria Bosco della Mesola» (LIFE00NAT/IT/7147), approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è disposto in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, un cofinanziamento statale di 100.000,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 321

02A08876

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1995/2002 e 1° dicembre 1999/2006 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2002 e scadenza 1° dicembre 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.728.854.105,28;

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.428.560.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2002 e scadenza 1° dicembre 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2002, è determinato nella misura del:

2,10% per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo IT0000367448), cedola n. 14;

1,95% per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo IT0001413944), cedola n. 6.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive € 424.162.856,21 così ripartite:

€ 162.305.936,21 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002 (codice titolo IT0000367448);

€ 261.856.920,00 per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2002

Il direttore: CANNATA

02A08970

DECRETO 20 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 23 aprile, 17 e 23 maggio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati

di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articolo 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative alle operazioni di concambio di cui ai decreti ministeriali n. 006715 del 17 maggio 2002 e n. 006817 del 5 giugno 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08971

DECRETO 20 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 23 maggio, 5 giugno 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 maggio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 maggio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 maggio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08972

DECRETO 20 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 21 febbraio, 22 marzo, 23 aprile e 23 maggio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1°agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinqunta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08973

DECRETO 20 giugno 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 43.768 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 giugno 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a € 500.000 di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tran-

che con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto, La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a € 500.000; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 28 giugno 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08974

DECRETO 25 giugno 2002.

Accertamento dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 2001/2011, sottoscritti per la regolarizzazione di attività detenute all'estero.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18, capo terzo, concernenti l'emersione di attività detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:

nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività detenute almeno al 1° agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività medesime;

in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato;

nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate;

per le predette finalità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001;

per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalità contenute nel suddetto decreto;

gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;

alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 12480 in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, con cui si è provveduto, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato prevedendo che ai soggetti interessati venissero assegnati buoni del Tesoro poliennali 1,90%, con godimento 1° novembre 2001 e scadenza 10 novembre 2011, e stabilendo modalità e termini per l'assegnazione dei medesimi;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 è prorogato al 15 maggio 2002;

Visto il proprio decreto n. 006288 in data 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 12 del 2002, è stato prorogato al 15 maggio 2002 il termine per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, e si è stabilito che con decreto da emanarsi successivamente alla data del 15 maggio 2002, verrà accertato, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, l'importo complessivo dei titoli assegnati;

Vista la lettera n. 135858 del 30 maggio 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il capitale nominale sottoscritto dei suindicati BTP 1,90% 1° novembre 2001/2011, alla data del 15 maggio 2002, è risultato pari a 27.808.000 euro;

Decreta:

L'importo complessivo dei buoni del Tesoro poliennali 1,90%, con decorrenza 1° novembre 2001 e scadenza 1° novembre 2011, emessi ed assegnati ai sensi del decreto-legge n. 350 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 12 del 2002, nonché dei decreti ministeriali del 24 ottobre 2001 e del 4 marzo 2002, tutti citati nelle permesse, è accertato in 27.808.000 euro.

Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei titoli predetti, pari a 528.352 euro, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il direttore: CANNATA

02A08975

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 maggio 2002.

Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002) e 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/5/CE del 30 gennaio 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/5/CE, con la quale sono stati fissati nuovi limiti massimi per le sostanze attive amitraz e lambda-cialotrina e per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura per acefate, cipermetrina, clorotalonil, etefon, fenbutatin ossido, metalaxil;

Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: amitraz e lambda-cialotrina, resosi necessario per verificare il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi tollerati;

Considerata la necessità di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

b) le revoche e la possibilità di modifica di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002.

Art. 3.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si rende necessario modificare le autorizzazioni contenenti gli impieghi sulle seguenti colture: arancio, pesco, melo e pero.

2. Si approva la revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz su arancio, pesco, melo e pero. In alternativa alla revoca per il melo e pero si consente la modifica delle condizioni di impiego, purché esse permettano il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del comma 2.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, le cui etichette riportano le colture di cui al comma 1 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della salute, qualora non sia già stato fatto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2 ed eventuale richiesta di modifica di impiego su melo e pero, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 30 giugno 2002 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 e 29 marzo 2002, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 14

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pomacee	1	
	Pesche	0,2[1]	
	Prugne	2	
	Altra frutta	0,02[*]	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa	2	
	Lattughe	1	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	3	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,02[*]	
	Legumi da granella	0,02[*]	
	Semi oleaginosi	0,02[*]	
	Patate	0,02[*]	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,02[*]	
	Barbabietole da zucchero	1,5	
	Tabacco	1,5	
AMITRAZ (insetticida – acaricida)	Pomacee	0,5	Somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Altra frutta	0,05[*]	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Altri ortaggi	0,05[*]	
	Legumi da granella	0,05[*]	
	Semi di cotone	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05[*]	
	Patate	0,05[*]	
	Tè	0,1[*]	
	Luppolo	20	
	Cereali	0,05[*]	

[1] Prove in corso per la seconda campagna; i risultati devono essere presentati prima del 1° settembre 2002

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/kg (= ppm)**	**Note**
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	2	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	1	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	0,5	
	Altra frutta	0,05(*)	
	Agli, cipolle, scalogni	0,1	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri	0,5	
	Cucurbitacee, cavoli-rapa	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi	2	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	1	
	Asparagi	0,1	
	Altri ortaggi	0,05(*)	
	Legumi da granella	0,05(*)	
	Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05(*)	
	Patate	0,05(*)	
	Tè	0,5	
	Luppolo	30	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05(*)	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola .	1	
	Uve da vino, fragole	3	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina ..	10	
	Mirtilli rossi	2	
	Banane	0,2	
	Altra frutta	0,01(*)	
	Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	1	
	Agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles ..	0,5	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	5	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	2	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	3	
	Fagioli senza baccello	0,05	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Sedani, porri	10	
	Altri ortaggi	0,01(*)	
	Legumi da granella	0,01(*)	
	Semi di arachide	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,01(*)	
	Patate	0,01(*)	
	Tè	0,1(*)	
	Luppolo	50	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	0,1	
	Altri cereali	0,01(*)	
ETEFON (fitoregolatore)	Pomacee, ciliegie	3	
	Ribes a grappoli	5	
	Frutta a guscio	0,1(*)	
	Ananas	2	
	Altra frutta	0,05(*)	
	Pomodori, peperoni	3	
	Altri ortaggi	0,05(*)	
	Legumi da granella	0,05(*)	
	Semi di cotone	2	
	Altri semi oleaginosi	0,05(*)	
	Patate	0,05(*)	
	Tè	0,1(*)	
	Luppolo	0,1(*)	
	Frumento e triticale	0,2	
	Orzo e segale	0,5	
	Altri cereali	0,05(*)	
	Tabacco (fresco)	16	
	Tabacco (essiccato commerciale)	80	
	Vino e succhi di uva	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	5	
	Pomacee, uve	2	
	Fragole	1	
	Banane	3	
	Altra frutta	0,05(*)	
	Pomodori, peperoni, melanzane	1	
	Cetrioli, zucchine	0,5	
	Altri ortaggi	0,05(*)	
	Legumi da granella	0,05(*)	
	Semi oleaginosi	0,05(*)	
	Patate	0,05(*)	
	Tè	0,1(*)	
	Luppolo	0,1(*)	
	Cereali	0,05(*)	
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Frutta a guscio	0,05(*)	
	Albicocche, pesche, uve, bacche e frutti selvatici	0,2	
	Fragole	0,5	
	Altra frutta	0,02(*)	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza	0,1	
	Melanzane, spinaci	0,5	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli di Bruxelles	0,05	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Sedani	0,3	
	Altri ortaggi	0,02(*)	
	Legumi da granella	0,02(*)	
	Semi oleaginosi	0,02(*)	
	Patate	0,02(*)	
	Tè	1	
	Luppolo	10	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02(*)	
	Barbabietole da zucchero	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli	0,2	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,02	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
METALAXIL (fungicida)	Pompelmi, arance, pomeli, fragole	0,5	
	Pomacce, uve da vino	1	
	Uve da tavola	2	
	Altra frutta	0,05(*)	
	Carote, pastinaca	0,1	
	Cipolline, meloni, cocomeri, porri	0,2	
	Cavoli cappucci, lattughe, scarole e erbe fresche	1	
	Cipolle, scalogni, cetrioli	0,5	
	Cavoli a infiorescenza	0,1	
	Altri ortaggi	0,05(*)	
	Legumi da granella	0,05(*)	
	Semi oleaginosi	0,05(*)	
	Patate	0,05(*)	
	Tè	0,1(*)	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05(*)	
	Tabacco	1	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.

. PARTE A .

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0407 00, 0408 (3) (4)
CIPERMETRINA inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05*: 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05*
CIALOTRINA (somma degli isomeri)	0,5: (salvo 0207 carne pollame) 0,02*: 0207 carne pollame	0,05	
FENBUTATIN OSSIDO	0,05*	0,02*	0,05*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi, In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte, prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 di cui ai codici 0407 00, 0408
ACEFATE	0,02*	0,02*	0,02*
AMITRAZ (Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz)	0,02* carne di pollame		0,02*
CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*
ETEFON	0,05*	0,05*	0,05*
METALAXIL	0,05*	0,05*	0,05*

*: Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

02A08943

DECRETO 4 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar» dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, e successive modifiche con il quale è stato registrato al n. 7478 il prodotto fitosanitario «Insegar», ora dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 maggio 1991, con la quale è stato disposto all'art. 1 il divieto cautelativo dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar», contenente il principio attivo fenoxycarb, su tutto il territorio nazionale e, all'art. 2, la possibilità che le regioni e province autonome individuino le zone nelle quali sono vietati tutti gli usi del prodotto fitosanitario «Insegar» al fine della tutela dell'allevamento del baco da seta;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, con il quale è stata confermata la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar» in tutto il territorio nazionale in attesa di un riesame sulla base di nuovi studi e sperimentazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1993, concernente l'uso del prodotto «Insegar» alle condizioni prescritte con la citata ordinanza ministeriale 9 maggio 1991 esclusivamente nelle aree identificate dalle regioni e dalle province autonome, nonché il decreto ministeriale 13 dicembre 1993 relativo all'individuazione di dette aree;

Visto l'ulteriore studio sulla deriva del fenoxycarb, principio attivo dell'insetticida «Insegar», svolto su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pervenuto il 18 marzo 1994;

Vista l'ordinanza ministeriale 31 maggio 1994, concernente la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar» in tutto il territorio nazionale per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa, considerati i pareri in tal senso espressi dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 23 marzo 1994 e dal Consiglio superiore di sanità dell'11 maggio 1994;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *m)*, con il quale è specificato che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario può riguardare tutto o parte del territorio nazionale e l'art. 5, comma 20, con il quale il Ministro della sanità, su richiesta delle regioni e delle province autonome e sentita la Commissione consultiva, può disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, per prodotti fitosanitari autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1995, con il quale sono state dettate nuove limitazioni e disposizioni ai fini dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar»;

Visto, in particolare, il primo comma del citato decreto, con il quale si dispone il divieto di usare in agricoltura il prodotto fitosanitario «Insegar» registrato al n. 7478 con decreto del 25 maggio 1988, fuori dalle aree specificate con successivo decreto del Ministro della sanità;

Visti, inoltre, il secondo e terzo comma del citato decreto, con i quali sono state dettate le procedure per l'individuazione delle aree nelle quali il citato prodotto può essere autorizzato e le condizioni per l'autorizzazione di detto impiego (effettiva indispensabilità, assenza di allevamenti di baco da seta e di coltivazioni di gelso nelle zone limitrofe a quelle trattate, programma di controllo su impiego e commercializzazione del prodotto citato);

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1996 con il quale è stato consentito l'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar» nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per la protezione delle colture di melo, fermo restando il divieto su tutto il territorio nazionale disposto dal citato decreto 8 agosto 1995;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto 1° aprile 1996 con il quale è stato fatto obbligo alla provincia autonoma di Bolzano di:

a) provvedere alla realizzazione di programmi annuali di controllo su impiego e commercializzazione del prodotto fitosanitario «Insegar» secondo gli indirizzi riportati in allegato al decreto stesso;

b) comunicare al Ministero della sanità i relativi risultati annuali entro il primo bimestre dell'anno successivo;

Vista la nota datata 28 febbraio 2001 della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 1° aprile 1996, concernente i risultati del programma di controllo sull'impiego e sul commercio del prodotto fitosanitario «Insegar» per l'anno 2000;

Visto il parere del 9 maggio 2001 della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari che, preso atto del venire meno della indispensabilità dell'impiego del prodotto fitosanitario «Insegar», attesa l'esistenza sul mercato di validi prodotti alternativi utilizzati nella campagna agricola dell'anno 2000, ritiene si debba procedere alla sospensione per l'anno 2002 dell'autorizzazione concessa per la commercializzazione e impiego del prodotto di cui trattasi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Considerato inoltre che, secondo la citata Commissione, una eventuale nuova richiesta di autorizzazione può essere presa in esame solo sulla base di valide motivazioni per l'impiego da presentarsi anno per anno;

Vista la nota 600.14/5a/49.9/3478 del 25 giugno 2001, con la quale il Ministero ha comunicato alla provincia autonoma di Bolzano le conclusioni della valutazione tecnica contenute nel citato parere;

Vista la nota 600.14/5a/44.70.1/3770 del 12 luglio 2001 con la quale il Ministero ha provveduto a comunicare l'estratto del verbale della citata riunione della Commissione consultiva alle associazioni di categoria delle imprese titolari di registrazioni;

Decreta:

È sospesa per l'anno 2002 l'efficacia del decreto 1° aprile 1996 di autorizzazione della vendita e dell'impiego del prodotto INSEGAR registrato al n. 7478 con decreto ministeriale 25 maggio 1988, e successive modifiche, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per la protezione delle colture di melo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

p. *Il direttore generale:* FERRI

02A08977

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 giugno 2002.

Etichettatura del latte fresco.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 17 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, è stato autorizzato il trattamento della microfiltrazione;

Ritenuta la necessità di precisare le condizioni da osservare ai fini dell'uso della denominazione di vendita «latte fresco» accompagnata dai trattamenti consentiti, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, il latte definito fresco ai sensi della legge n. 169/1989, deve riportare sulla confezione una idonea dicitura indicante il trattamento utilizzato. Nel caso di latte fresco pastorizzato sulla confezione può essere riportata con uguale evidenza e chiarezza la indicazione di tradizionale; nel caso di nuovo trattamento autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989, l'indicazione del trattamento deve precedere la dicitura di fresco ed essere riportata sulla confezione con uguale evidenza e chiarezza.

2. Nella etichettatura del latte di cui al comma l possono essere riportate in modo evidente le seguenti indicazioni:

a) etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993;

b) confezionamento entro 48 ore dalla mungitura.

3. Nella etichettatura del latte di cui al comma 1 è riportata in modo evidente l'indicazione dell'origine del latte crudo (riferimento territoriale della mungitura).

4. La previsione di cui al comma 3 si applica dalla emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo al sistema di tracciabilità dei prodotti di cui alla legge n. 169/1989.

5. È consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi conformi alle precedenti disposizioni fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

02A08936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Bra e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche atribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 maggio 1995 di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio a denominazione di origine Bra dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Bra»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Bra, con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto, 3, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - S.c. a r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Bra, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Bra, con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Bra è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Bra» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma l per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Bra non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Bra definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Bra può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Bra» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Bra sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Bra» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali

relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08873

DECRETO 10 giugno 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche atribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P, e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 7 settembre 1987 di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio a

denominazione di origine Castelmagno dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Castelmagno»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno con sede in Castelmagno, piazza Caduti, 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - S.c. a r.l» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno con sede in Castelmagno, piazza Caduti n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le finzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Castelmagno» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma l per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Castelmagno» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Castelmagno» appartenenti alla categoria

caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08874

DECRETO 14 giugno 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 12 novembre 2001 e 11 marzo 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. S.r.l., con decreto del 10 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 giugno 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la D.O.P. «Provolone Valpadana», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65280;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la D.O.P. «Provolone Valpadana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di quindici giorni a decorrere dalla data di scadenza del 16 giugno 2002, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 10 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo C.S.Q.A. S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 10 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 12 novembre 2001 e 11 marzo 2002, è ulteriormente prorogata di quindici giorni a far data dal 17 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 novembre 1998.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08875

DECRETO 14 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo denominato Istituto Calabria qualità S.r.l. ad effettuare il controllo sull'utilizzo delle modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine «Soppressata di Calabria», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche richieste dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee,

legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo Istituto Calabria qualità S.r.l., con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), località Felicetti, zona industriale, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Considerato che l'organismo Istituto Calabria qualità S.r.l. ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo Istituto Calabria qualità S.r.l., già autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» è incaricato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», secondo le modifiche richieste dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione in parola, così come protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Calabria qualità S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'Istituto Calabria qualità S.r.l. ai sensi dell'art. 1, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato Istituto Calabria qualità S.r.l., non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certifi-

cata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Soppressata di Calabria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Calabria qualità S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato Istituto Calabria qualità S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Calabria qualità S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Soppressata di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Soppressata di Calabria».

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Calabria qualità S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 maggio 2002.

Annullamento parziale del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secosim, unità di Borgosatollo. (Decreto n. 31102).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Secosim in liquidazione, sede e unità di Borgosatollo (Brescia);

Visto il decreto ministeriale n. 30477 del 12 novembre 2001 con il quale è stato approvato il predetto programma per crisi aziendale per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002;

Vista l'istanza, presentata in data 31 gennaio 2002, dal curatore fallimentare della S.p.a. Secosim in liquidazione, relativa alla richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in quanto la citata società è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Brescia del 18 ottobre 2001;

Ritenuto, alla luce dell'intervenuta procedura concorsuale, di annullare il predetto decreto ministeriale n. 30477 del 12 novembre 2001, limitatamente al periodo dal 18 ottobre 2001 al 4 marzo 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale n. 30477 del 12 novembre 2001, relativo all'approvazione del programma di crisi aziendale della

società S.p.a. Secosim in liquidazione, sede e unità in Borgosatollo (Brescia), è annullato limitatamente al periodo dal 18 ottobre 2001 al 4 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08426

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Access Media, unità di Santa Maria Capua Vetere. (Decreto n. 31103).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2003, dalla ditta S.p.a. Access Media;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 2002;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2003, della ditta S.p.a. Access Media, sede in Roma, unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08425

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Plurigraf, unità di Narni. (Decreto n. 31104).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Plurigraf;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Plurigraf, sede in Narni (Terni), unità di Narni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08424

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon oftalmologia, unità di Milano e Messina. (Decreto n. 31105).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, così come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;

Visti i decreti ministeriali n. 13548 e n. 16442, rispettivamente datati 9 novembre 1993 e 28 dicembre 1994, con i quali sono stati approvati il programma per crisi aziendale presentato, dalla Optikon oftalmologia S.p.a., in riferimento alla propria sede di Roma, per il periodo 16 novembre 1992-15 novembre 1993, nonché la relativa istanza di proroga semestrale;

Visti i decreti ministeriali n. 19591 e n. 19592, entrambi datati 15 dicembre 1995, con i quali non è stato approvato il programma per crisi aziendale presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., per l'unità di Messina, a decorrere dal 1° febbraio 1994, e, per quella di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 1994 «non riscontrandosi i presupposti delle delibere C.I.P.I. 25 marzo 1992 e C.I.P.E. 18 ottobre 1994 stabiliti per la sussistenza delle condizioni di crisi aziendale, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra l'inizio della C.I.G.S. e la conclusione del programma»;

Vista la sentenza n. 2216/01, pronunciata dal T.A.R. Lazio, sezione III-*bis,* in accoglimento del ricorso n. 2950/96, proposto dalla Optikon oftalmologia S.p.a., avverso i sopra indicati provvedimenti negativi;

Preso atto che il T.A.R. Lazio, nella predetta sentenza, ha ritenuto prevalente ed assorbente il secondo motivo di gravame, secondo il quale, nella motivazione dei decreti in questione, sarebbero individuabili un'estrema genericità, nonché un'evidente contraddittorietà, dovuta, quest'ultima, al fatto che il programma oggetto delle impugnate reiezioni è stato approvato per la sola sede di Roma, senza precisare, peraltro, le ragioni in base alle quali il medesimo programma non rispettasse invece, per le unità di Milano e di Messina, le condizioni stabilite dalle delibere C.I.P.I. del 25 marzo 1992 e C.I.P.E. del 18 ottobre 1994;

Preso atto che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 52387 del 30 aprile 2001, ritenendo «congruamente motivata» la sentenza *de qua*, ha espresso parere negativo in ordine all'impugnazione della stessa;

Considerato che, dagli ulteriori accertamenti effettuati, dall'Amministrazione, ai fini del riesame dei più volte menzionati decreti di reiezione, e, in particolare, dalla nota n. 701555 dell'8 febbraio 2002 della Direzione provinciale del lavoro di Roma - Servizio ispezione del lavoro, è emerso che, in effetti, anche le unità di Milano e di Messina della Optikon oftalmologia S.p.a. sono state coinvolte dalla crisi che, originariamente, aveva investito solo la sede di Roma della società ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di doversi nuovamente determinare in merito all'istanza di C.I.G.S. per crisi aziendale presentata dalla società ricorrente per le proprie unità di Milano e di Messina;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 maggio 1994.

Art. 2.

È approvato il programma per crisi aziendale, presentato dalla Optikon oftalmologia S.p.a., con sede in Roma, unità di Messina, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 15 maggio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08423

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. O.P.C., unità di Apice. (Decreto n. 31106).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. O.P.C.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, della ditta S.p.a. O.P.C., sede in Apice (Benevento), unità di Apice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08422

DECRETO 31 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Gruppo Coin, unità di Agrigento, Alghero, Aosta, Cagliari, Grosseto, Livorno, Mantova, Milano - via Sarpi, Olbia, Palermo, Roma - corso Francia, Roma - piazza Talenti, Roma - viale Oceano Atlantico, Sanremo, Torino, Varese e Ventimiglia. (Decreto n. 31107).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Gruppo Coin relativo a varie filiali distribuite sul territorio nazionale, e per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 31 maggio 2000 per la sola filiale di Milano, via Sarpi;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Ritenuto di escludere, temporaneamente, dall'elenco delle filiali interessate al suddetto programma, quelle di Milano, via Olimpia e Milano, via Torino, in attesa dell'esito di indagini ispettive richieste da questo ufficio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000, della ditta S.p.a. Gruppo Coin, sede in Venezia, unità di Agrigento, Alghero (Sassari), Aosta, Cagliari, Grosseto, Livorno, Mantova, Olbia (Sassari), Palermo, Roma - corso Francia, Roma - piazza Talenti, Roma - viale Oceano Atlantico, Sanremo (Imperia), Torino, Varese e Ventimiglia (Imperia).

Art. 2.

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativamente al periodo dal 24 gennaio 2000 al 31 maggio 2000 della ditta S.p.a. Gruppo Coin, sede in Venezia, unità di Milano, via Sarpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08421

DECRETO 31 maggio 2002.

Accertamento e concessione per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondadori Printing - gruppo Arnoldo Mondadori, unità di Melzo. (Decreto n. 31108).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il verbale del 7 marzo 2002, stipulato tra la ditta S.p.a. Mondadori Printing - gruppo Arnoldo Mondadori Editore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento di C.I.G.S. e al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione e di autorizzare la corresponsione del trattamento di C.I.G.S. in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003 della ditta S.p.a. Mondadori Printing - gruppo Arnoldo Mondadori Editore, sede in Milano, unità di Melzo (Milano), aree stampa, confezione, preparazione fotografiche, preparazione cilindri, controllo qualità.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui al predetto art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Mondadori Printing - gruppo Arnoldo Mondadori Editore, sede in Milano, unità di Melzo (Milano), aree stampa, confezione, preparazione fotografiche, preparazione cilindri, controllo qualità.

Lavoratori poligrafici, per un massimo di 31 unità lavorative tutte prepensionabili.

Per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A08420

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, unità di Alessandria. (Decreto n. 31114).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31085, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 maggio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31085, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unità di Alessandria, per un massimo di 1270 unità lavorative, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 2001 con decorrenza 5 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08574

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salver, unità di Brindisi. (Decreto n. 31115).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Salver, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31086, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31086, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salver, con sede in Roma, unità di Brindisi, per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08575

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.B.I.B., unità di Bari. (Decreto n. 31116).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. SO.B.I.B., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31088, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31088, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.B.I.B., con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 20 marzo 2002 al 19 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 2002 con decorrenza 20 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08576

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Valfino, unità di Castilenti. (Decreto n. 31117).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie tessili di Valfino, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31089, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31089, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili di Valfino, con sede in Castilenti (Teramo), unità di Castilenti (Teramo), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2002 con decorrenza 11 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08577

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria lavorazioni metalmeccaniche, unità di Benevento. (Decreto n. 31118).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industria lavorazioni metalmeccaniche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31091, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31091, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria lavorazioni metalmeccaniche, con sede in Benevento, unità di Benevento, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2002 con decorrenza 7 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08578

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Aosta. (Decreto n. 31134).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Aosta, per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 4 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 28 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08594

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Torino. (Decreto n. 31135).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Torino, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 26 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con decorrenza 28 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08595

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Ventimiglia. (Decreto n. 31136).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Ventimiglia, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 28 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08596

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Alghero. (Decreto n. 31137).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Alghero, per un massimo di 21 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 4 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08597

DECRETO 31 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Roma, piazza Talenti. (Decreto n. 31138).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo COIN, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 14 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31107, datato 31 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Roma - piazza Talenti, per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08598

DECRETO 19 giugno 2002.

Sostituzione del componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli, in rappresentanza dei datori di lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 750 dell'11 settembre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli;

Considerate le dimissioni della sig.ra Invernizzi Maria da componente del comitato;

Vista la nota del n. 2597/S.V.1/1b.mlp. del 22 maggio 2002 dell'Unione industriale del vercellese e della Valsesia, con la quale viene richiesta la sostituzione della sig.ra Invernizzi Maria con il sig. Mazzolotti Giovanni, nato a Gattinara (Vercelli) il 5 aprile 1978 e domiciliato presso la sede dell'Unione di Borgosesia, in rappresentanza dei datori di lavoratori;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Mazzolotti Giovanni è nominato componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli, in rappresentanza dei datori di lavoratori, in sostituzione della sig.ra Invernizzi Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 19 giugno 2002

Il direttore provinciale: FESTA

02A08919

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2002.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) di cui alla legge n. 22/1987.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 10 agosto 1999, prot. n. 9499 da C.N.R.S.M. - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali - S.C.p.A.; in data 17 agosto 2000, prot. numeri 1611, 1612 e 1613 da Amtec S.p.a., da I&T - Informatica e telecomunicazioni S.p.a. e da Flextel S.p.a.; in data 27 settembre 2000, prot. n. 1653 da Space S.r.l.; in data 31 gennaio 2001, prot. n. 1862 da Seima italiana S.p.a.; in data 16 febbraio 2001, prot. n. 1941 da SHS Multimedia S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 22 marzo 2002, prot. n. 2667, con la quale la SHS Multimedia S.p.a. ha comunicato la propria decisione di ritirarsi dal progetto Eureka E! 2023 Itea Cascade e di ritirare la domanda di finanziamento presentata il 16 febbraio 2001;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico del 9 aprile 2002 di cui al punto 5b del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: AMTEC S.P.A. - Piancastagnaio (Siena) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea Tesi.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68112/L.22.

Titolo del progetto: «Trusted European Security Infrastructure».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° gennaio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2001.

Costo ammesso: 2.585.383,24 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 783.981,57.

Attività di sviluppo precompetitivo: 1.801.401,67.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 144.607,93 - Ob. 2 = 639.373,64;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 268.557,59 - Ob. 2 = 1.532.844,08.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 1.488.686,99.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% - Ea 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti: I&T Informatica e telecomunicazioni S.p.a., Pomezia (Roma), pratica Sanpaolo IMI n. 68113/L.22 e Flextel S.p.a., Ivrea (Torino), pratica Sanpaolo IMI n. 68114/L.22.

Ditta: I&T INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Pomezia (Roma) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea Tesi.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68113/L.22.

Titolo del progetto: «Trusted European Security Infrastructure».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1º gennaio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1º gennaio 2001.

Costo ammesso: 3.369.881,27 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.268.278,70;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.101.602,57.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 2.268.278,70;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 380.112,28 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 721.490,29.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 2.252.010,21.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla verifica preventiva che l'aumento di capitale per euro 6.104.000, previsto entro il 31 dicembre 2001, sia stato completamente sottoscritto e versato;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti: Amtec S.p.a., Piancastagnaio (Siena), pratica Sanpaolo IMI n. 68112/L.22 e Flextel S.p.a., Ivrea (Torino), pratica Sanpaolo IMI n. 68114/L.22.

Ditta: FLEXTEL S.P.A. - Ivrea (Torino) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea Tesi.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68114/L.22.

Titolo del progetto: «Trusted European Security Infrastructure».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1º gennaio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1º gennaio 2001.

Costo ammesso: 1.539.558,02 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.005.541,58;

attività di sviluppo precompetitivo: 534.016,44.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 154.937,07 - Ea = 0 - Ec = 850.604,51 Ob. 2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 52.162,15 - Ea = 0 - Ec = 481.854,29 - Ob. 2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 1.021.164,43.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti: Amtec S.p.a., Piancastagnaio (Siena) pratica Sanpaolo IMI n. 68112/L.22 e I&T Informatica e telecomunicazioni S.p.a., Pomezia (Roma), pratica Sanpaolo IMI n. 68113/L.22.

Ditta: SPACE S.R.L. - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2265 Cult Base.

Pratica Mediocredito Centrale 96263 del 7 novembre 2001.

Titolo del progetto: «Ricerca su modelli, metodologie e soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di un'architettura client server in grado di garantire la fruizione di informazione multimediale personalizzata».

Durata della ricerca: 20 mesi con inizio dal 1° gennaio 2001

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2001.

Costo ammesso: 840.017,15 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 494.455,84;

attività di sviluppo precompetitivo: 345.561,31.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 80.050,82 - Ea = 0 - Ec = 414.405,02 - Ob. 2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 20.658,28 - Ea = 0 - Ec = 324.903,03 - Ob. 2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 543.622,52.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% - Ea 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: SEIMA ITALIANA S.P.A. - Tolmezzo (Udine) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2541 Folia.

Titolo del progetto: «Flexible organic illuminators for automotive market».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° settembre 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 2001.

Costo ammesso: 3.813.001,29 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 3.236.583,74;

attività di sviluppo precompetitivo: 576.417,55.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 3.236.583,74;

attività di sviluppo precompetitivo N.E.=0 - Ea=0 - Ec=0 - Ob. 2=576.417,55.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 2.484.118,91.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con un ente pubblico di ricerca. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Non vengono ammesse agli interventi del FAR le seguenti domande per le motivazioni di seguito indicate:

Ditta: SHS MULTIMEDIA S.P.A. - Brescia, classificata grande impresa.

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea Cascade.

Pratica Sanpaolo IMI 69008/L.22.

Titolo del progetto: «Unified architecture for management of digital TV content creation, acquisition, storage, control, archiving, delivery and editing».

Motivazione: ritiro della domanda di finanziamento da parte del proponente in seguito alla cancellazione del progetto internazionale.

Ditta: C.N.R.S.M. - CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI - Brindisi, classificata piccola/media impresa.

Progetto di ricerca: Eureka E! 2234 Sob.

Pratica Sanpaolo IMI 67084/L.22.

Titolo del progetto: «Modificazioni della superficie di fili ed attacchi ortodontici».

Motivazione: la documentazione presentata era lacunosa e carente ed il proponente, nonostante i ripetuti solleciti, non ha mai fornito alcuna documentazione o informazione integrativa. Si ritiene pertanto che il progetto non sia più di interesse del proponente.

Art. 3.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate come appresso specificato:

euro 7.576.951,97, relativi alle sole aree elegibili, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

euro 212.651,14, relativi alle sole aree non elegibili, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 4.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2002

Il dirigente: FONTI

02A08877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 121/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2002,

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 2002, n. 70/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 70/02), l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 70/02, l'indice J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre

1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, e n. 70/02 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, e 21 giugno 2001, n. 134/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che modifica le formule di calcolo delle variazioni $\triangle T$ definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti in particolare:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 25/02 dell'Autorità, che ha modificato la disciplina relativa alla determinazione dell'indice I_t di cui al precedente alinea;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre luglio-agosto 2002:

modificare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;

confermare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 0,0166 centesimi di euro/MJ.

1.2. L'aumento è pari a 0,6394 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1. Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre maggio-giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione della medesima Autorità 23 aprile 2002, n. 70/02.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Milano, 26 giugno 2002

Il presidente: RANCI

02A08856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 luglio 2002

Dollaro USA	0,9930
Yen giapponese	117,32
Corona danese	7,4278
Lira Sterlina	0,64250
Corona svedese	9,1850
Franco svizzero	1,4721
Corona islandese	85,37
Corona norvegese	7,3095
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	29,130
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,60
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5965
Lira maltese	0,4167
Zloty polacco	4,1873
Leu romeno	32853
Tallero sloveno	226,6885
Corona slovacca	44,341
Lira turca	1653000
Dollaro australiano	1,7536
Dollaro canadese	1,5110
Dollaro di Hong Kong	7,7451
Dollaro neozelandese	2,0185
Dollaro di Singapore	1,7446
Won sudcoreano	1174,02
Rand sudafricano	9,9598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09077

Elenco dei biglietti vincenti della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - Manifestazione 2002 - estrazione 3 luglio 2002.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di F.3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola, avvenuta in Roma il 3 luglio 2002:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 98381 di € 1.000.000,00 abbinato alla vettura Lola B 99/50 di Dumas Romani vincitrice del Gran Premio lotteria di Monza;

2) biglietto serie B n. 56574 di € 100.000,00 abbinato al quadro floreale «In fondo al mar ...» di Cettina Perricone vincitore dell'Infiorata di Noto;

3) biglietto serie E n. 80211 di € 75.000,00 abbinato al Rione Contrastanga vincitore della Quintana di Foligno;

4) biglietto serie B n. 43742 di € 25.000,00 abbinato al ciclista Ceralli Christian vincitore del Giro dell'Ossola;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A n. 98381 € 1.500,00;

2) biglietto serie B n. 56574 € 1.000,00;

3) biglietto serie E n. 80211 € 500,00;

4) biglietto serie B n. 43742 € 250,00.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, n. 1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, n. 4468; 10 MAGGIO 1956, n. 550; 27 DICEMBRE 1956, n. 1571; 22 GIUGNO 1960, n. 814; 30 DICEMBRE 1970, n. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

02A08944

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periostat»

Estratto decreto A.I.C. n. 698 del 27 maggio 2002

Specialità medicinale: PERIOSTAT.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11 - 210131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 033587027/M (in base 10), 100ZUM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

28 compresse rivestite con film blister PVC/ACLAR/PL da 20 mg - A.I.C. n. 033587039/M (in base 10), 100ZUZ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 1999, n. 388: classe «C»;

56 compresse rivestite con film in blister PVC/ACLAR/PL da 20 mg - A.I.C. n. 033587041/M (in base 10), 100ZV1 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 23,08 mg doxiciclina iclato equivalente a 20 mg di doxiciclina;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, cellulosa microcristallina.

rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), triacetina.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica.

Produzione: CollaGenex International Limitewd 7 Buttermarket Thame Oxfordshire =X9 3EW (UK).

Indicazioni terapeutiche: nei pazienti con periodontiti dell'adulto. «Periostat» è indicato per periodi di trattamento di tre mesi in aggiunta a scaling sopra e sotto gengivale e a levigatura della radice, con istruzioni sull'igene orale effettuata dal dentista o dall'igenista.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto provvedimento UPC/II/1203 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: COTAREG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034114013/M - 14 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034114025/M - 28 compresse rivestite in blister.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati), 4.9 (sovradosaggio), 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto provvedimento UPC/II/1204 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034134015/M - 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034134027/M - 28 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie Sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati), 4.9 (sovradosaggio), 5.1 (proprietà farmaco dinamiche).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benaprex»

Estratto provvedimento UPC/II/1206 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033661012 - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033661024 - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033661036 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661048 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661051 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661063 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661075 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661087 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661099 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661101 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661113 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661125 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661176/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033661188/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica appartata: aggiunta dell'officina Lonza Ltd (Svizzera) come produttore per le fasi 7 e 8 ed il rilascio relativamente alla via di sintesi D-2.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpran»

Estratto provvedimento UPC/II/1207 del 7 giugno 2002

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033662014 - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033662026 - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662089 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662091 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662103 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662115 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662127 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662139/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662141/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662154/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662166/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662178/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033662180/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutua riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina Lonza Ltd (Svizzera) come produttore per la fasi 7 e 8 ed il rilascio relativamente alla via di sintesi D-2.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia dei provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08923

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto decreto UPC/R/6/ del 7 giugno 2002

Specialità: AVAXIM.

Confezione: A.I.C. n. 033247014/M - sospensione 0,5 ml sir. precaricata.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/157/01/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (7 luglio 2001).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve approvare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere disposti al pubblico a partire dal centoventi giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Ascor chimici S.r.l.»

Estratto decreto n. 124 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% Ascor chimici S.r.l. (ex integratore medicato Tylosin 200).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103366011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103366023.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08865

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Ascor chimici S.r.l.».

Estratto decreto n. 125 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% liquido Ascor chimici S.r.l. (ex integratore medicato tylosin 200 L).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 l - A.I.C. n. 103365019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103365021.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 mg;

eccipienti:

sodio benzoato 1 mg;

glicole propilenico 100 ml;

acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: polmonite enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08867

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascotyl 200 MP»

Estratto decreto n. 126 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi ASCOTYL 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (FO) (CN), via Piana, n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103364028;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103364016.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 200 mg.

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08866

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Trouw Nutrition»

Estratto decreto n. 130 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a. (ex integratore medicato Eurotylosina).

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.A., con sede legale e fiscale in Bussolengo (VR) (CN), via del Lavoro, n. 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (VR) (CN), via del Lavoro, n. 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102709019.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multiocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08864

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Neofarma S.r.l.».

Estratto decreto n. 133 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% liquida neofarma S.r.l. (ex integratore medicato Tylofarma 200 L).

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (FC) (CN), via Emilia km 18, n. 1854, codice fiscale n. 01788090403.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito Longiano (FC) (CN), via Emilia km 18, n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102675016;

bottiglia da 5 kg - A.I.C. 102675028.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a base 20 g;

eccipienti: glicole propilenico 50 g;

acqua depurata p.b. a 100 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multiocida;

suini: polmoniti enzootica, enterite necrotica;

broiler: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni per le carni;

suini e broiler: 8 giorni per le carni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08863

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metossina 200»

Estratto decreto n. 137 del 4 giugno 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi METOSSINA 200.

Titolare A.I.C.: Tecnozoo Snc, con sede legale e fiscale in Piombino Dese (PD), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (PD), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103352047.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina sodica pari a 200 g di sulfadimetossina base;

eccipienti: tritello rosso di frumento (grano tenero) q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano: malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08857

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Tecnozoo S.n.c.».

Estratto decreto n. 138 del 4 giugno 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% Tecnozoo S.n.c. (ex integratore medicato metossina 200).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, n. 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, n. 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103350017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103350029.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina sodica pari a 200 g di sulfadimetossina base;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08858

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otofarma»

Estratto decreto n. 139 del 4 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario OTOFARMA (miconazolo - triamcinolone acetonide - gentamicina) soluzione otologica per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 102979010.

Composizione:

1 ml contiene:

principi attivi: miconazolo 17,54 mg, triamcinolone acetonide 1 mg, gentamicina solfato 3 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle otiti esterne batteriche, micotiche e di origine infiammatoria del cane e del gatto.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08859

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvodog»

Estratto decreto n. 140 del 4 giugno 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica PARVODOG vaccino attenuato della parvovirosi canina.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia). Esclusivamente per la confezione in flaconi (10 flaconi e 100 flaconi - A.I.C. 101314019 - 101314033) è autorizzata la produzione anche presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone liofilizzato + siringa son solvente - A.I.C. n. 101314045;

10 flaconi liofilizzato + flacone solvente - A.I.C. n. 101314019;

100 flaconi liofilizzato + flacone solvente - A.I.C. n. 101314033.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene:

liofilizzato:

principio attivo: parvovirus canino attenuato $\geq 10^3 DICC_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti della Parvovirosi canina.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A08860

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equigamma»

Estratto decreto n. 141 del 4 giugno 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica EQUIGAMMA immunoglobuline equine normali liofilizzate.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente (10 ml) - A.I.C. n. 102129018.

Composizione:

un flacone liofilizzato contiene:

principio attivo: immunoglobuline purificate ottenute da siero di sangue di cavalli sani 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

un flacone solvente contiene: soluzione salina isotonica, 10 ml.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della affezioni morbose di natura batterica o virale, negli equini sottoposti all'azione debilitante di lunghi trasporti. Profilassi generica degli stalloni la stagione di monta contro infezioni batteriche o virali. Trattamento delle cavalle prima del parto al fine di ottenere un incremento del tasso gammaglobulinico nel colostro. Profilassi delle infezioni neonatali del puledro. Prevenzione e terapia di tutte le forme morbose degli equini dove, a giudizio del medico veterinario, si giudichi opportuno aumentare le difese organiche di tali animali.

Validità: 60 mesi.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A08861

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Immunoglobuline veterinarie I.S.M.».

Estratto decreto n. 142 del 4 giugno 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica IMMUNOGLOBULINE VETERINARIE I.S.M. gamma-globuline bovine.

Titolare A.I.C. Gellini International S.r.l., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102133016.

Composizione:

principio attivo: gamma-globuline bovine 2 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e supporto terapeutico nelle forme di colibacillosi dei vitelli (forma setticemica, diarrea, forma enterotossica, poliartrite dei vitelli, ecc.) e di altre malattie batteriche, virali o tossiche dell'età neonatale dei vitelli.

Validità: 36 mesi.

Tempi sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A08862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto superiore di oncologia», in Genova

Con decreto ministeriale 24 giugno 2002, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto superiore di oncologia», con sede in Genova.

02A08851

Modifica degli articoli 1, 7, 9, 12 e 16 dello statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), in Roma.

Con decreto ministeriale 19 giugno 2002, sono stati modificati gli articoli 1, 7, 9, 12 e 16 dello statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), con sede in Roma.

02A08852

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi, in Pisa.

Con decreto ministeriale 19 giugno 2002, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi, con sede in Pisa.

02A08853

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2002, recante: «Individuazione degli enti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, privatizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, prima colonna, seconda riga, dove è scritto: «Centro nazionale di studi alfieriani - *Pisa*;», leggasi: «Centro nazionale di studi alfieriani - *Asti*;».

02A08942

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651160/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035